

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

LEGGE REGIONALE 25/1/1975, N. 14.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 1974
ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA
PER VIAGGIATORI.

CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRI-
BUTI

Art. 1

Sono ammesse al contributo previsto dalla Legge Regio-
nale n° 14 del 25/1/1975, le imprese che, nel periodo
1° gennaio - 31 dicembre 1974 hanno esercitato, sulla
base di regolari atti di concessione, autoservizi or-
dinari di interesse regionale per viaggiatori.

Ai fini della determinazione del contributo non sono
considerate le autolinee concesse dai Comuni, quelle
di Gran Turismo, nonchè le autolinee per le quali le
imprese esercenti hanno usufruito, per il periodo con-
siderato, di altri interventi finanziari dello Stato
o della Regione.

Sono escluse dal contributo:

- a) - le imprese che non hanno assicurato la normale
efficienza dei servizi da esse gestiti e nei con-
fronti delle quali si sia già perfezionata o sia
in corso la procedura di decadenza ai sensi del-
l'art. 34 della legge 28/9/1939, n° 1822; in tal
caso non viene corrisposto il contributo sulla
percorrenza relativa ai servizi per i quali sia
stata dichiarata o sia da dichiarare la decaden-
za della concessione;
- b) - le imprese che, all'atto dell'erogazione del con-
tributo, esercitino le loro autolinee in subap-
palto o non siano legittime titolari delle con -

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

cessioni cui il contributo va riferito per aver ceduto le autolinee ad altra impresa; in quest'ultimo caso il contributo spetta ai due concessionari in proporzione alla durata del rapporto concessionale con riferimento alla data indicata nel decreto autorizzativo;

- c) - le imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali; A tal fine l'Assessorato ai Trasporti acquisirà i necessari elementi presso gli Uffici locali del Ministero del Lavoro, della Previdenza Sociale e degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L'esclusione è deliberata dalla G.R. su proposta dell'Assessorato Trasporti.

Art. 2

Le imprese che intendono richiedere il contributo devono inoltrare domanda alla Regione Puglia, tramite l'Assessorato Regionale ai Trasporti, cui compete la vigilanza sui servizi, entro il termine che verrà assegnato dallo stesso Assessorato Trasporti a tutte le imprese interessate.

Le imprese richiedenti debbono allegare alla domanda una dichiarazione con annesso conto economico generale della gestione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante sotto la sua responsabilità secondo apposito schema predisposto dallo stesso Assessorato (all. 1). Le medesime imprese debbono altresì fornire, a richiesta dell'Assessorato ai Trasporti, ogni documentazione necessaria a prova delle dichiarazioni rese.

Art. 3

Il contributo può essere erogato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio dell'anno 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo, interregionali, concesse all'Impresa dalla Regione, dallo Stato e dai Comuni.

Ai fini della determinazione del contributo va considerata la percorrenza effettuata nel corso dell'intero anno 1974, espressa in autobuschilometri, relativa alle corse previste dagli atti concessionali per le sole autolinee in disavanzo di competenza della

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Regione. Saranno altresì prese in considerazione le percorrenze relative alle corse bis denunciate all'Assessorato Regionale ai Trasporti, nonché le maggiori percorrenze effettuate per rinforzare con uno o più autobus le corse ordinarie (corse plurime) quando ne ricorrano le circostanze.

Saranno comunque escluse le percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi.

Art. 4

I conti di esercizio delle singole imprese, risultanti dalla dichiarazione degli interessati, sono controllati dall'Assessorato Regionale ai Trasporti, cui compete la vigilanza sui servizi.

Sono da controllare altresì tutti gli altri elementi indicati dalle imprese nella dichiarazione di cui al precedente art. 2.

Art. 5

Sulla base dei controlli effettuati a norma del precedente articolo o delle eventuali rettifiche apportate alle dichiarazioni delle Imprese interessate, l'Assessorato Regionale ai Trasporti determina, con apposita perizia (secondo lo schema allegato 2), per l'intero anno 1974 e per ciascuna autolinea ordinaria di competenza regionale:

- a) - la percorrenza effettiva espressa in autobuschiometri per la quale è ammissibile il contributo;
- b) - le risultanze di esercizio con la specificazione dei ricavi, dei costi e dell'avanzo o disavanzo.

L'Assessorato Regionale ai Trasporti calcola altresì le complessive percorrenze delle sole autolinee in disavanzo, nonché il disavanzo per l'intero gruppo di autolinee di competenza della Regione Puglia ed il disavanzo complessivo della gestione di tutte le autolinee di cui all'art. 1 - comma 2° - della legge 25 gennaio 1975, n° 14.

Ai fini della determinazione del contributo sarà ritenuto ammissibile il minore dei due disavanzi.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

L'ammontare del contributo liquidabile viene determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Art. 6

L'ammontare del contributo per ogni impresa e per 1° anno 1974, salvo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, e nel successivo articolo 7, è determinato come segue, dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato Trasporti:

- a) - sui prodotti a tariffa preferenziale per il trasporto di lavoratori e studenti è attribuita una prima quota di contributo pari al 40% dei prodotti stessi. Detta quota è portata in diminuzione del disavanzo ammissibile dell'Impresa. Il totale delle quote afferenti i trasporti sociali viene detratto dallo stanziamento di cui all'art. 4 della Legge Regionale 25/1/1975, n° 14;
- b) - sul disavanzo dell'Impresa così rideterminato è fissata una seconda quota di contributo in proporzione allo stanziamento residuo di cui all'articolo 4 predetto;
- c) - il contributo totale liquidabile all'imprese corrisponde alla sommatoria della quota proporzionale ai prodotti a tariffa preferenziale e della quota proporzionale al disavanzo residuo ammissibile.

In ogni caso l'ammontare del contributo da erogare non può superare, nè il contributo massimo ammissibile, nei limiti di L. 120 o di L. 110 fissati nell'art. 2 della legge 25/1/1975, n° 14, per le percorrenze delle sole autolinee regionali in disavanzo, nè l'importo del disavanzo ritenuto ammissibile.

Art. 7

L'erogazione dell'eventuale acconto - che le imprese possono richiedere anche contestualmente alla domanda di contributo - è subordinata alla condizione che non ricorrano i motivi di esclusione indicati nell'art. 1 del presente atto.

L'accontó, nei casi in cui sarà ammesso, potrà essere

REGIONE PUGLIA

- 5 -

corrisposto nella misura massima di L. 30 (trenta) per autobuschilometro di percorrenza ammissibile.

Le somme erogate a titolo di acconto saranno computate nella liquidazione del contributo definitivo.

Se le risultanze della liquidazione finale dovessero risultare inferiori all'anticipazione corrisposta, oppure nel caso che l'Impresa per qualsiasi motivo venga esclusa dal contributo, la Regione provvederà per il recupero delle somme non dovute e già corrisposte.

9
NE/sar

24.2